

194-8777-49

Corte di Cassazione

17 novembre 1940

Resistente

Bilancioni Cesare e Carlo e Amatori Anna

contro

Barbero Armando e Pozzi Leone

II Sez. Civile
17 novembre 1940

5° caso
nell'ordine

Pres. Mirebile -
Caus. Meale
" Sette
" Gaggero G.
" Castagnone
" Petrucci
" Ferranti
" Capobianco relat.

Avv. Casoni - Via Bologna.
Strada Maggiore 42

Inula - Via Giulia 66

Roma, 27 marzo 1960

Illustre avv. Casari;

Le confermo che
ho depositato la costituzione dei sigg.
Carlo Bilancioni e Anna Amatori
Bilancioni per resistere al riavviso
dei sigg. Barbaro e Pozzi.

In attesa che si fissi l'udienza
di discussione, ~~ho provveduto a~~
sara' opportuno che
V. mi procuri ^{una} copia del
ricorso dei sigg. Barbaro e Pozzi e
una copia della sentenza impugnata.
Potra' così esaminare
le questioni poste dal ricorso
e preparare gli elementi della
replica che potremo depositare
~~in~~ cinque giorni prima dell'
udienza.

Il ricorso benmi è stato - come
ella sa - accolto conformemente
alle proposte del P. M. Dalle inferenze
giorn' assunte ~~si~~ la Corte avrebbe
accolto il terzo o quarto motivo, facen-
do però salva la posizione del cane.

Poiché Ella mi ha invitato
a mandarle la ~~mia~~ parcella
per tale causa, mi permetto
di accluderle la ^{mia} nota. ~~che~~

Con i migliori e più
cordiali saluti

all.

Avv. GIACOMO CASONI

Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA

Via Emilia, 16 - Telef. 46
IMOLA

Bologna 2 Aprile 1940

Eccellenza,

Le accludo assegno bancario della Banca Commerciale del 30 Marzo u.s. di L.1000 e ciò a saldo della Sua parcella inviatami con la lettera in data 27 Marzo u.s. in causa Cenni-Canè.

La ringrazio della Sua valida collaborazione e Le sono anche grato delle notizie che Ella mi da in ordine alla sentenza.

Circa la causa Barbero-Pozzi-Bilacioni La ringrazio di essersi costituita alla Corte di Cassazione. Per il momento non dispongo dei documenti che si trovano a Genova ove è in corso la causa di merito. Appena potrò entrare in possesso dei fascicoli Le trasmetterò copia degli atti e documenti che potranno avere interesse nella discussione del ricorso.

Con i più distinti ossequi

*P. Sorini
Professore*

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA

Via Emilia, 16 - Telef. 46
IMOLA

Bologna 27 Maggio 1940


Eccellenza,

La ringrazio della cortese comunicazione in ordine alla pubblicazione della sentenza Cenni-Masotti-Canè in Cassazione; Non voglio che Ella abbia a disturbarsi ulteriormente e perciò scrivo all'Avv. Speranza che provveda per la registrazione e per la copia.

Il ricorso Barbero-Pozzi-Bilancioni che sia stato fissato? Non ho potuto finora occuparmi di questa causa e neppure m'è stato possibile avere ancora la sentenza della Corte di Appello di Genova, ^{gli avversari} perché volevano spedire a sentenza la causa di merito alla Corte di Appello, mentre a SanRemo hanno instaurato cause per opposizione al precetto e per convalida di un sequestro conservativo.

Spero che in Cassazione questo ricorso sarà fissato dopo le ferie, perché diversamente non saprei proprio come fare.

Con i più distinti ossequi



Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-45
BOLOGNA
Via Emilia, 16 - Telej. 46
IMOLA



*cripto
27 maggio 1948*

*2777/31
Riviera*

S.E. Avv. Ivano Bonomi

Via della Libertà n° 1

*27-9-30
16 9.00*

R O M A



VISITATE
L'ITALIA



ITALIA

Egregio Collega,

Roma, 11 maggio 40

Il ricorso Barbero-Pozzi-Bilancioni non è stato iscritto nei ruoli del mese di giugno. Spero che non sia fissato neppure in luglio, e che il ricorso (che venne depositato il 17 settembre 1939) possa esser discusso dopo le ferie. In tale senso vedrò di agire presso l'Ufficio Prati con i migliori saluti.

Parma, 2 agosto 1840

Egregio avv. Casoni;

Ho constatato ancora
~~che~~ consultando l'apposito registro,
che il ricorso Bilancioni e Amatori
contro Barbero e Pizzi non è stato
ancora girato per la disoccupazione,
Papiamo essere tranquilli almeno
per il corrente mese di agosto
e forse per il successivo settem-
bre. Ma credo che dall'ottobre
in avanti dobb'anno tenerci
pronti.

Ho desiderato darle queste
notizie per sua ~~tranquilla~~
tranquillità, e per avere
occasione di inviarle i miei
cordiali saluti.

Dev.



DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE IN ROMA - 239, CORSO VMBERTO I.

Mod. S. C. 401

a G. B.
il Cav. Avv. *Enrico Bonomi*

Bianconi e Amatori
Cesare Anna

contro

Barbero e Faggi
Armando Enzo

A. 2777

59

Levente

1940
1940

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA

Via Emilia, 16 - Telef. 46
IMOLA

Imola 9 Settembre 1940

Eccellenza,

sono richiamato alle armi da un paio di mesi e posso fare solo rare scappate di poche ore allo Studio. Trovo così stamani le due Sue ~~cortesi~~ lettere, alla prima delle quali rispondo con molto, ma involontario, ritardo.

La ringrazio di avere fatto fissare in Cassazione il ricorso Barbero, Pozzi-Bilancioni per il 12 Novembre, così avrò la possibilità di richiamare questo benedetto fascicolo e di buttare giù qualche appunto per la memoria che cercherò di mandarLe al più presto possibile, ma non certo entro il corrente mese.

Le prego di gradire i miei più distinti ossequi

*Devoti
Presumibilmente*

Firenze, 1. ottobre 1740

Signor avv. Casoli;

Ricevo ora il regolare avviso per la disuffazione del ricorso Barbiero contro Bilamucci fissata per l'udienza del 12 novembre.

Poiché prima del 7 novembre dovremo presentare la memoria per il resistente, con cui permetto di rammentare la necessità di avere:

- 1.^a una copia del ricorso, giacché quella rinvenuta con la delega in calce, è stata depositata in Cancelleria;
- 2.^a la sentenza impugnata dal ricorrente Barbiero;
- 3.^a qualche altro elemento, ^{se necessario,} che possa giovare a ~~per~~ sterminare

la memoria per i vostri
clienti Bilancieri e Amatori;

colgo l'occasione per
inviarle i migliori e più
cordiali saluti.

125
190

1919

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497

BOLOGNA

Via Emilia, 16 - Telel. 46
IMOLA

14 Ottobre 1940


Eccellenza,

Le trasmetto finalmente il fascicolo degli atti e documenti della causa Bilancioni-Barbero, & Pozzi con qualche appunto da me buttato giù in fretta per la memoria. Di questi appunti Ella si servirà se crederà e nel modo che crederà.

Poichè io sono richiamato e risiedo necessariamente fuori della mia residenza ho lo Studio quasi smobilizzato. La prego perciò di volere provvedere alla stampa della memoria e a tutte le operazioni necessarie per il deposito dei documenti ecc. perchè io di nulla posso occuparmi.

Poichè ricevo la corrispondenza con enormi ritardi non potrei neppure riscontrare le Sue lettere con la dovuta prontezza; sono quindi costretto a pregarla di far provvedere a quanto rientra nelle mansioni del procuratore. La prego di gradire con i miei più devoti ossequi i più sentiti ringraziamenti

dev.mo



Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA
Via Emilia, 16 - Telef. 46
IMOLA

Isola 20 Ottobre 1940

Eccellenza,

Risorse Bilancioni-Barbero

La ringrazio della Sua cortese lettera

che ricevo qui ove mi trovo per un paio di giorni in permesso.

Mi dispiace che Ella si debba incaricare di incumbenze da procuratore e Le sono molto riconoscente per quanto farà e naturalmente è autorizzata a priori a fare per me quante firme saranno necessarie.

Gli appunti che ho buttato giù in fretta non hanno affatto la pretesa di essere in memoria; Ella vorrà correggerli, integrarli, non difficilmente per trarne la verità.

Sul 1° mezzo forse è detto tutto, ma sugli altri due si sarà forse molto ancora da dire. Sul 3° mi accorgo di non avere ribattuto il rilievo avversario circa la irrivalenza espressa dalla Corte di Genova di prendere in considerazione la scrittura IO Maggio nella copia fotografica prodotta nel fascicolo. Il rilievo potrebbe essere anche sentito, in quanto non si possono produrre in giudizio contratti non registrati (agli effetti fiscali) ed in copie non autentiche o regolarmente autenticate (agli effetti procedurali). Ma allora che dire della sentenza del Tribunale di Sanremo che ha trovato sostanzialmente identiche le due scritture? Se il raffronto non si può fare, non è evidentemente possibile stabilire la identità delle due scritture. Quindi, una volta stabilito che la scrittura prodotta non è la vera scrittura, non si può non dichiararla falsa ed eliminarla.

Se il raffronto non si può fare nessuno è in grado di affermare se le due scritture sono identiche o differenti e quanto differenti; solo si può affermare - sulla semplice ammissione delle parti - che la scrittura 23 Giugno non è la vera scrittura che fu versata all'atto della conclusione del contratto e che contiene la ~~falsa~~ vera versione del contratto.

Se il raffronto non si può fare cade nel vuoto la sentenza del Tribunale di Sagrado, mentre ha pienamente ragione la Corte di Appello di Genova quando dice che la causa sul contratto conclusa il 10 Maggio fra le parti va decisa alla stregua di ben altre prove che non sia la falsa scrittura prodotta.

L'interesse dei Bilancioni di vedere eliminata la scrittura fittizia, perchè la causa sia decisa alla stregua del vero contratto, è evidente.

Non so se la lunga abiecherata abbia senso, Lei giudicherà.

Un'ultima osservazione: siamo costituiti solo per il Dott. Carlo Bilancioni - almeno così mi pare - vuole ~~per~~ sostituire anche la moglie del Dott. Bilancioni e gli eredi di Cesare Bilancioni? Non mi sembrerebbe necessario, ma mi rimetto, anche per questo, a Lei.

Con i più distinti ossequi e ringraziamenti mi ereda.

*Per me
Per me*

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA
Via Emilia, 16 - Telef. 46
IMOLA

7 Novembre 1950

Scellusa,

Le miei molto grate se potessi
contarvi l'avviso di fissazione della causa Bilancieri-
pelle' miei servirmi per ottenere un permesso per
poter venire il 12 emto a Roma se avrei molto piacere
da spiegare. Mi sembra che l'udienza alle 10 ore non
sia più tenuta alle 12; vorrei dare una risposta al P. G.
20 di Livorno per solutoria.

In caso non avessi più l'avviso di fissazione non vi
disturbi; spero che il permesso mi sia concesso anche
se non vengono a trovarmi. Il permesso venga concesso
non più distinti tempi. Devote salame.

TIPOGRAFIA CONSORZIO NAZIONALE

DI EMIGRAZIONE E LAVORO

(GIÀ TIPOGRAFIA NAZIONALE)

Società Anonima • Sede in Roma • Capitale sociale L. 100.000 interamente versato

Fattura N. **10058**

Roma (126), **7 novembre**

1940

Via Ennio Quirino Visconti, 2
Telef. Inter. 33.094
C. P. E. Roma 42335

On. **AVV. IVANOE BONOMI**

R O M A

BARBERO ARMANDO • POZZI LEONE		
contro BILANCONI CESARE ed altri		
Copie 30 = Fogli 3	L.	130 =
6 fogli di carta bollata		108 =

	L.	238 =
bolle: 2%		2 60

	L.	240 60

Salvato

Bortolussi



Ricevuto il 21 gennaio
1940 | 12 novembre 1940
L. 7000

Dall'avv. Casari per
causa Bilancioni L. 1000

Spese -

Per autenticare firme L. 18
Diritti di chiamata 14,75
Deposito della costituzione
dei resistenti (avvenuto
il 27 marzo 1940) 48.-

80,75

Stampa memoria
e bolli (vedi ricambi) 240,60

12 novembre in acconto L. 321,25
L. 1000- -

2 copia in
bollo data 18
1° 20 copie

R. CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

Sez. *Seconda*

(Udienza del 12 Novembre 1940 XIX)

Nel ricorso proposto da:

BARBERO ARMANDO e POZZI LEONE - Ricorrenti rappresentati e
difesi dagli Avv. ti Ferruccio Landi e Vincenzo Signorinà

contro

BILANCONI CESARE e CARLO e AMATORI ANNA in BILANCONI - Resistenti
rappresentati e difesi dagli Avv. ti Ivanoe Bonomi e Giacomo Casoni

in punto

ad annullamento della sentenza pronunciata fra le parti dalla R. Corte
di Appello di Genova in data 27 Aprile - 26 Maggio 1939

MEMORIA PER I RESISTENTI

~~Dalla narrativa dei fatti contenuta nel ricorso del Sigg. ri Barbero
e Pozzi si rileva che "...Barbero Armano e Pozzi Leone il 10 Maggio
1935 acquistarono dai convenuti Bilanconi Cesare e Carlo e Amatori An-
na la Farmacia Internazionale in Sanremo, con relativo esercizio rivendi-
ta di profumeria per il prezzo di L. 200.000 oltre il prezzo della mer-
ce esistente in negozio da pagarsi a parte...."~~

~~Veramente questa è una travisazione dei fatti, perchè dovrebbe essere
ormai pacifico che il contratto inter partes concluso a Sanremo il 10
Maggio 1935 comprendeva la vendita in blocco della Farmacia Internazio-
nale con il diritto ventennale di esercizio e con mobili, attrezzi, uten-
sili, vaserie, vetrie, ecc. nonché prodotti e specialità medicinali, arti-
coli di gomma, medicazioni, profumerie quanto altro esistente nella far-
macia stessa, laboratorio e magazzini, nulla escluso nè occultato, e
ciò per il prezzo concordemente fissato di L. 350.000, e versato in quan-
to a L. 200.000 all'atto della firma del contratto di compra vendita ed
in quanto a L. 150.000 da versarsi entro e non oltre il 30 Maggio 1935. »~~

~~Del resto il vero ed autentico contratto di compra vendita della
Farmacia è prodotto nel fascicolo in copia fotografica, nè le contro par-
ti hanno mai osato disporlo.~~

~~La sentenza impugnata contiene una esatta narrativa dei fatti e per-
ciò ad essa integralmente si rimette e si riprova.~~

742

2

SUL PRIMO MEZZO

I Ricorrenti, a proposito della sospensione del giudizio civile ~~prevista dagli art. 5 U.P.P. e art. 207 C.P.P.~~ quando sorge ~~parallelamente~~ ^{medesimo} al giudizio civile un procedimento penale affermano che in tale caso " ~~l'~~l'accertamento di falso è definitivamente sottratto alla giurisdizione del magistrato civile e viene devoluto alla giurisdizione penale." *Da*

~~Da~~ questa affermazione traggono i ricorrenti l'illazione che nella fattispecie la Corte di Genova, dopo la sentenza assolutoria del Giudice Istruttore di Sanremo, avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della querela di falso.

Erronea la affermazione ed erronea l'illazione.

Se i ricorrente fossero nel vero ~~stato di diritto~~ (non si comprende ^{con l'art. 317 Cod. Proc. Civ.,} ~~perchè mai il legislatore~~ ~~abbia~~ ~~disposto~~ ~~la~~ ~~"sospensione~~ ~~del~~ ~~giudizio~~ ~~civile~~ ~~quando~~ ~~invece~~ ~~si~~ ~~tratterrebbe~~ ~~di~~ ~~soppressione~~ ~~vers~~ ~~e~~ ~~propria~~ ~~del~~ ~~giudizio~~ ~~civile~~ ~~in~~ ~~seguito~~ ~~all'~~ ~~assorbimento~~ ~~dello~~ ~~stesso~~ ~~giudizio~~ ~~nel~~ ~~procedimento~~ ~~penale~~.)

Ma evidentemente i nostri egregi avversari dimenticano che la querela civile di falso è rivolta a differenza della querela penale contro il documento e non già contro la persona che del documento ha fatto uso. La giurisprudenza di questo Supremo Collegio ha infatti insegnato che l'oggetto cui tendesi col procedimento di falso in via civile non è già di stabilire la prova di un reato, bensì di eliminare dagli atti un documento che sia stato prodotto in appoggio di un diritto che si reclami o di una liberazione che si alleghi.

Il procedimento penale, che invece è rivolto contro la persona, ~~non~~ ha uno svolgimento del tutto autonomo dal giudizio civile, che rimane semplicemente sospeso in attesa della definizione del procedimento penale.

Nella fattispecie il giudizio incidentale di falso doveva riprendere regolarmente il suo corso, perchè, come ha giustamente rilevato la Corte di Genova, la sentenza del Giudice Istruttore di Sanremo non può fare stato a termine dell'art. 28 del ~~C.P.P.~~ ^{cod. di Proc. Penale}.

La dizione di questo articolo è talmente chiara e precisa che vano si ravvisa ogni tentativo di artificiosa interpretazione; sole sentenze penali irrevocabili di proscioglimento pronunciate in seguito a giudizio ed i decreti penali divenuti esecutivi hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio civile. Quindi le sentenze pronunciate in istruttoria dal Giudice Istruttore non possono fare stato nel giudizio civile, e ciò per la semplice ragione che queste sentenze non sono irrevocabili. Basta richiamare in proposito alla memoria l'art. 402 del ~~C.P.P.~~ ^{Cod. Proc. Pen.} per averne definitiva conferma; dispone infatti tale articolo che le istruttorie, anche se chiuse con sentenza di proscioglimento, possono sempre essere riaperte. *Portanto è di*

~~Si~~ di tutta evidenza che un giudizio civile non ~~può~~ ^{può} definirsi in base ad una sentenza penale che ~~non ha il carattere di irrevocabilità~~ ^{non ha il carattere della irrevocabilità} ~~ma che anzi può~~ ^{ma che anzi può} essere ~~sempre~~ soggetta a riforma.

~~La censura mosso dai ricorrenti alla sentenza impugnata si ravvisa del tutto infondata, e anche sotto altro riflesso il mezzo di ricorso non ~~potrebbe essere~~ ^{potrebbe essere} appreso del tutto infondato.~~

Il Tribunale di Genova

Il Giudice Istruttore di Sanremo ha assolto i Sigg.ri Barbero e Pozzi "perchè il fatto loro ascritto non costituisce reato." Ora, anche a prescindere dalla circostanza di per se assorbente che si tratta di una sentenza pronunciata dal Giudice Istruttore, ha insegnato questo Supremo Collegio, anche in recenti sentenze, (Sentenza 8 Maggio 1939 Soc. Sartoria Prandoni c. Andolina. Sentenza 28 Giugno 1939 Picciolo c. Fugazzotto. Rep. Foro Italiano 1939 pag. 752 N. 62, 63) che la formula con la quale i ricorrenti sono stati assolti non potrebbe mai ostacolare il normale svolgimento del giudizio civile. Soltanto la esclusione o la dichiarazione di inesistenza del fatto materiale è preclusiva in modo assoluto per il riesame del fatto stesso in sede civile per trarne conseguenze civili.

E con ciò riteniamo di avere dimostrato ~~in parte~~ la infondatezza del I° mezzo del ricorso avversario.

Sul secondo mezzo

I ricorrenti assicurano che la Corte di appello nella sentenza impugnata hanno:

1° eseguito un confronto fra la scrittura 24 giugno 1935, impugnata di falso, e la fotografia prodotta in giudizio di una precedente scrittura in data 10 maggio 1935;

2° eseguito ^{il predetto} confronto sopra una sola clausola della scrittura ~~impugnata~~ impugnata di falso, e non su tutta la scrittura e su tutti i dati processuali. Esaminarono la consistenza effettiva delle due censure.

Con la prima i ricorrenti mirano a rilevare che ~~per il~~ la Corte ha basato il suo confronto ~~su~~ sopra « una riproduzione fotografica di un atto non registrato e non verificabile nel suo originale », e quindi ha proceduto irrualmente.

Il rilievo non ha fondamento. La Corte di merito non ~~ha proceduto ad~~ ^{semplice} confronto fra la scrittura 24 giugno 1935, ~~registrata e prodotta in giudizio,~~ e fotografia della scrittura 10 maggio 1935, ~~che~~

6
è nella ~~scrittura~~ ^{supposizione} dei ri-corretti, ma non
è una sentenza impugnata, la quale
dice ben altro e ben diversamente,

~~La Corte d'Appello di Genova~~

La sentenza dice che « è pacifico in
causa e lo ammisero le parti nelle
deduzioni di prova per testi hinc-inde
proposte » che ci fu una ~~concordia~~ ^{concordia}
precedente quella investita da ~~spetta~~ ^{spetta}
accusa di falso, e che « è del pari
pacifico » che in quella precedente
scrittura si erano stabiliti fatti
diversi da quelli che si leggono nella
scrittura 21 giugno 1935. Dunque
il rilievo della « fotografia » non ha
valore alcuno, giacché la Corte ~~di merito~~
d'Appello di Genova non ha basato il
suo giudizio sulla fotografia della ~~concordia~~
giornata 10 maggio 1935, ma sulle
concordi ammissioni delle parti; e non
ha affatto attribuito un valore ~~prevalente~~ ^{decisivo}
alla fotografia, ma sibbene a
tutte le risultanze pacificamente
ammesse dalle parti in causa, limitando

il suo ufficio - come era nella impostazione
del giudizio - all'indagine di falso civile
della ~~documenta~~ ^{scrittura} 21 giugno 1935, senza
entrare in alcun apprezzamento circa la
~~la interpretazione della~~ precedente
convenzione lo maggior, ~~che~~ ^{apprezzamento} ~~interpretazione~~
che formerà oggetto di un successivo
giudizio di merito.

~~Per quanto~~ Distrutta così la prima
censura, esaminiamo la seconda.

I ricorrenti si dolgono perche' la
~~parte, contenuta in~~ ~~interpretazione~~ ~~pluri~~
~~affermata~~ ~~la~~ ~~clausola~~ ~~di~~

parte postasi a comparare le clausole
della due convenzioni quella dello maggior
e quella del 21 giugno 1935, ^{non si ha applicato}
~~ad opera~~ ~~la~~ ~~giudice~~ ~~posto~~

Vdi interpretazione ~~e~~ ~~che~~
~~parole~~ ~~parole~~ ~~e~~ ~~non~~ ~~ha~~ ~~esteso~~ ~~il~~ ~~giudice~~

testualmente - ~~l'~~ interpretazione ^{esteso} ~~che~~ ~~giudice~~
estendersi a tutta la scrittura e
a tutti i dati processuali, e non
limitandosi semplicemente ad una
clausola della scrittura presa isolata
tassativamente, il che è tutto, secondo i

Da indagare la comune volontà delle parti, ~~ricorrendo~~ ^{ricorrendo} a tutti i dati processuali, avrebbe ~~lesorbitato~~ ^{lesorbitato} dal suo preciso compito e avrebbe invaso il campo del giudizio principale di merito, ~~che non~~
~~è~~

Il giudizio incidentale è autonomo, rispetto a quello principale, ed in esso il giudice deve decidere intorno alla autenticità o meno del documento impugnato, senza poter portare il suo esame, ai fini della decisione, su argomenti che appartengono alla controversia oggetto del giudizio principale. Ed appartiene appunto al merito l'accertamento di quella che sia stata la volontà delle parti contraenti quando fu stipulato il contratto di compra vendita della Farmacia, la

interpretazione delle singole clausole contrattuali, l'indagine sulle circostanze in cui si svolse il contratto stesso.

Non si vuole con ciò negare che oltre l'autenticità del documento il giudice deve, nel giudizio incidentale, accertare se esiste un interesse in chi propone la querela di falso, inteso questo interesse nel nesso, nella influenza che il documento impugnato può avere nel merito della causa, ~~ma~~ tale accertamento non deve invadere la sfera riservata del giudizio principale così come vorrebbero i ricorrenti.

10

Nella fattispecie la Corte di Genova, acclarato che la scrittura 21 Giugno 1935 non è la vera scrittura di compra vendita della Farmacia Internazionale di Sanremo, acclarato che detta scrittura 21 Giugno è diversa dalla vera scrittura di compra vendita, ha concluso - e non poteva non concludere - che i Sigg.ri Bilancioni hanno diritto di vedere eliminata la scrittura falsa e di sentire decidere la causa in ordine alla compra vendita della Farmacia in base al vero ed autentico contratto concluso dalle parti il 10 Maggio 1935.

E' pacifico che la scrittura prodotta ex adverso non contiene, fra l'altro, tutte le clausole del contratto; ^e basterebbe questo solo rilievo per capire quale inammissibile limitazione patirebbe la difesa Bilancioni nella causa di merito. Volere scendere poi all'esame ed alla valutazione intrinseca di queste clausole, in sede di incidente, significa semplicemente disconoscere e violare i precisi termini che la legge ha segnato fra giudizio incidentale e giudizio di merito con gli art. 301, 304 e 305 del C.P.C.

Si lamenta ex adverso che la Corte di Genova "non ha dato alcuna motivazione" del procedimento da essa seguito nella valutazione delle due scritture, mentre avrebbe dimostrato ~~la~~ assoluta incertezza di

criteri logici e giuridici". Ma abbiamo già dimostrato che la Corte di Genova, delimitando esattamente la sfera di azione del giudizio incidentale, aveva già motivato adeguatamente, mentre non era affatto tenuta alla sistematica e dettagliata comparazione delle due scritture pretesa dai ricorrenti, bastando, agli effetti della decisione dell'incidente, ^{l'accertamento} ~~la dimostrazione~~ della falsità della scrittura 21 Giugno 1935 e della diversità fra questa ~~la scrittura~~ ed il vero contratto.

Sul terzo mezzo

Gran parte di quello che abbiamo scritto per confutare il 2° mezzo serve anche per la confutazione del 3° mezzo in quanto i due motivi di ricorso interferiscono fra loro per sfociare in un' ^{unice} doglianza: il preteso errato apprezzamento della Corte di Genova sulle due scritture.

È qui vogliamo ricordare che questo apprezzamento, fondato sulla ~~valutazione~~ valutazione fatta dai giudici ~~dei~~ fatti e dei documenti in causa, è, per costante insegnamento di cotesto Supremo Collegio, insindacabile in Cassazione. Levanche le pretese dei ricorrenti aumentano ancora in questo terzo mezzo del loro ricorso. Non solo la Corte di merito avrebbe dovuto procedere ad

una minuta comparazione delle due scritture, non solo avrebbe dovuto esaminare se le lacune della scrittura falsa venivano colmate dalle ammissioni e dalle prove proposte nel giudizio di merito dalle parti, ^{a loro avviso, essa} ma, avrebbe anche dovuto "...ricercare la rispondenza tra la scrittura

21 Giugno 1935 e l'autorizzazione ai Barbero e Pozzi a riempire gli spazi in bianco del foglio firmato." ^{lui} ~~ma~~ i ricorrenti, ^{sepe essere} confondono ~~fra~~ ^{fra} giudizio incidentale ~~con~~ ^{il} giudizio di merito, confondono anche ~~fra~~ ^{fra} giudizio di appello ~~con~~ ^{il} giudizio di cassazione!

~~A parte il rilievo che è pacifico che il foglio in bianco ^{di cui} ~~è~~ ^è ~~stato~~ ^è ~~rilasciato~~ ^è esclusivamente perché servisse a scopi fiscali ed in even-
tualità ben determinate, mentre i Signori Pozzi e Barbero hanno riev-~~

A distruggere questa pretesa dei ricorren-
ti basta ricordare ~~che~~ che il foglio
in bianco fu dai Bilancioni rilasciato
esclusivamente perche servisse a
scopi finali, e in eventualita ben
determinata, talche l'autorizzazione
a riempire gli spazi in bianco
era connessa al fine e al momento
~~predefinito~~ espressamente
concordati. ~~È~~ di tutta evidenza che
i Bilancioni non potevano autorizzare
la completazione del foglio in
bianco perche esso servisse
a contro di loro, e quindi la
autorizzazione che la Corte di Capa-
zione - sostituendosi in tale materia
alla Corte di merito - dovrebbe
prendere in esame, non ha
alcun valore per eliminare, o
anche solo attemperare, il falso
civile che si e concretato
con la presentazione in giudizio
di una scrittura che ~~è~~ ^è ~~fittizia~~ ^è non vera,
~~cioe quella concordata e firmata il 10 maggio 1955.~~

~~rioso e comprendere perché la Corte di merito avrebbe dovuto ser-~~
~~care, in sede d'incidente, una rispondenza fra l'altro incidente.~~

Principale motivo ma
~~Il ricorso per~~ Censura *alla* motivazione *della sentenza* che riguarda l'interesse
dei Sigg.ri Bilancioni a vedere decisa la causa in base al vero con-
tratto; *e concretano questa loro censura affermando che* ~~perché~~ la dimostrazione fornita dalla sentenza impugnata non e'
~~sarebbe~~ nè convincente nè decisiva.

Richiamiamo brevemente i fatti: I Sigg.ri Bilancioni vendono
l'II Maggio 1935 la Farmacia Internazionale di Sanremo ai Sigg.ri
Barbero e Pozzi in blocco per il prezzo di L.350.000, di cui L.200.000
sono versate alla firma del contratto e L.150.000 vanno versate entro
31
il 30 Maggio 1935. La vendita è comprensiva del diritto ventennale di
esercizio, dei mobili, attrezzi, profumerie, prodotti e specialità medi-
cinali, nulla escluso ed eccettuato "così come dagli acquirenti veduto
ed accettato" Il contratto è consacrato in regolare scrittura dalle
parti sottoscritte.

Il 12 Maggio i Sigg.ri Bilancioni sono richiesti dagli acquirenti
di una firma in una carta da bollo che avrebbe dovuto servire unica-
mente ~~per la redazione di un contratto da registrare, nella ipotesi che~~
per l'eventuale redazione di)
la Farmacia fosse stata alienata a terza persona o ceduta ad uno so-
lo degli acquirenti.

I Sigg.ri Barbero e Pozzi entrano regolarmente in possesso della
farmacie e delle merci in essa contenute, ma sorge fra venditori ed
acquirenti questione in ordine all'amichevole controllo previsto per
la merce di cui i Bilancioni avevano garantito l'esistenza per una ci-
fra non inferiore alle L.150.000. Nella causa che ne segue i Sigg.ri
Barbero e Pozzi producono in giudizio, non già il contratto, ma una fit-
tizia scrittura stesa sul foglio firmato in bianco *e della* quale ri-

14

sulterebbe una compravendita della farmacia per L.200.000 esclusa la merce da liquidarsi a parte, garantendò i venditori l'esistenza delle dotazioni come voluto dalla farmacopea ufficiale.

La differenza fra le due scritture, a parte la data ed a parte che una è la scrittura autentica mentre l'altra é una scrittura fittizia, è evidente. ~~Da un lato si ha una vendita in blocco per L.350.000~~ ~~è evidente che la vendita della sola farmacia con la liquidazione a parte della merce; nè è precisato in che consista questa liquidazione.~~ per L.200.000 ~~Da un lato c'è un pagamento in due rate ben distinte, II e 3I Maggio, dall'altro si parla di sole L.200.000 e non si dice altro.~~ ~~Da un lato c'è una garanzia di esistenza di un dato quantitativo di merce, dall'altro c'è la garanzia della esistenza delle dotazioni come voluto dalla farmacopea ufficiale.~~

E' chiaro che i Sigg.ri Bilancioni, se la causa si deve discutere e decidere in base al contratto falso, non possono opporre il prezzo globale di vendita, il termine per il pagamento delle ~~L.150.000~~ L.150.000, l'amichevole controllo che doveva evidentemente essere fatto prima che gli acquirenti ~~iniziasero~~ iniziassero la vendita della merce e tutte le clausole contrattuali che non figurano nella scrittura fittizia; mentre si trovano oberati di una garanzia di una dotazione ~~esistenza di~~ esistenza come voluto dalla farmacopea ufficiale, garanzia ~~da es-~~ si mai data.

Quale è il valore intrinseco e giuridico di queste clausole? Solo in sede di giudizio di merito sarà valutato: in sede di incidente basta accertare la falsità della scrittura ed il fatto che la scrittura falsa non contiene le clausole contrattuali ~~stipulate~~ stipulate



dalle parti nella compra vendita.

Scrivo il Kortara che "la esistenza di un documento falso costituisce per sé uno stato di violazione ~~del diritto~~ di colui a danno del quale può essere usato, onde emergono sufficienti gli estremi dell'interesse ad agire secondo le nozioni stabilite su questo tema dalla dottrina e dalla legge". E' in altre parole il danno potenziale che, secondo la impugnata sentenza, i Bilancioni potrebbero risentire per la avvenuta esibizione in giudizio della scrittura 21/6/1935, danno potenziale che giustifica il loro interesse a proporre la querela di falso.

I ricorrenti si affannano a ripetere che nessun vantaggio si erano ripromessi nell'esibire la falsa scrittura e che nessun documento può derivare ai Bilancioni.

Non sappiamo se sia proprio esatto che i Sigg.ri Barbero e Pozzi non si erano ripromessi alcun vantaggio; certo si è che è del tutto intempestivo affermare che le lacune e le diversità accertate nella scrittura 21/6/1935 non possono danneggiare i Bilancioni. Solo il giudice di merito dovrà ~~esaminare~~ ~~esaminare~~ ~~esaminare~~ le clausole contrattuali della compra vendita della Farmacia Internazionale e quindi stabilirne ^{la consistenza giuridica} ~~il valore~~, ma perchè il giudice di merito ciò possa fare è necessario che dette clausole gli siano sottoposte nella loro integrità.

Bene in proposito dice la impugnata sentenza; "Non può disconoscersi pertanto il diritto dei Bilancioni ad ottenere che il documento impugnato di falso, e la di cui falsità è per quanto sopra accertata, sia eliminato dal giudizio di merito contro di loro promosso, dal Barbero e dal Pozzi, giudizio quello che dovrà essere deciso

in base a prove ben diverse dalla prodotta scrittura 21 Giugno 1935!

Da quanto brevemente si è detto risulta che la Corte di Genova non ha affatto disconosciuto il principio della "utilità" nella procedura incidentale di falso, ma ha invece esattamente percepito e definito quale sia in detta procedura l'interesse che legittima la proposizione della querela di falso civile.

~~Né ha consistenza l'estrema critica avvertita per la quale la Corte di Genova avrebbe inutilmente preso a termine di confronto della falsità della scrittura 21 Giugno 1935 la riproduzione fotografica della vera scrittura, in quanto dalle stesse ammissioni delle parti è acquisito in causa che la scrittura incriminata non riproduce il contratto di compravendita della Farmacia e non contiene le clausole contrattuali della stessa compravendita. Pertanto chiediamo il rigetto del ricorso.~~

L'estrema ^{ammovuta} censura circa il preteso raffronto fra la scrittura 21 giugno e la fotografia di quella 10 maggio 1935 non ha ^{consistenza} ~~fondamento~~, già dimostrato che la censura è infondata. *Alf. Am.*

Chiediamo pertanto il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge.

Avv. Ivano Bonomi
Avv. Giacomo Casoni

Roma, 4 novembre 1940 XIX

R. Corte di Cassazione del Regno

SEZ. 2^a

(Udienza del 12 novembre 1940-XIX)

NEL RICORSO PROPOSTO DA:

BARBERO ARMANDO e POZZI LEONE. Ricorrenti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ferruccio Landi e Vincenzo Signorino.

CONTRO

BILANCIONI CESARE e CARLO e AMATORI ANNA in BILANCIONI. Resistenti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ivano Bonomi e Giacomo Casoni

IN PUNTO

ad annullamento della sentenza pronunciata fra le parti dalla R. Corte di Appello di Genova in data 27 aprile-26 maggio 1939.

MEMORIA PER I RESISTENTI

SUL PRIMO MEZZO

I ricorrenti, a proposito della sospensione del giudizio civile quando sorga dal medesimo giudizio civile un procedimento penale, affermano che in tale caso «l'accertamento di

falso è definitivamente sottratto alla giurisdizione del magistrato civile e viene devoluto alla giurisdizione penale ». Da questa affermazione traggono i ricorrenti l'illazione che nella fattispecie la Corte di Genova, dopo la sentenza assolutoria del Giudice Istruttore di Sanremo, avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della querela di falso.

Erronea l'affermazione ed erronea l'illazione.

Se i ricorrenti fossero nel vero non si comprenderebbe perchè mai il legislatore abbia, con l'art. 317 Cod. Proc. Civ., disposta la « sospensione del giudizio civile », quando invece si tratterebbe, a loro avviso, di soppressione vera e propria del giudizio civile in seguito all'assorbimento dello stesso giudizio nel procedimento penale.

Ma evidentemente i nostri egregi avversari dimenticano che la querela civile di falso è rivolta — a differenza delle querela penale — contro il documento e non già contro la persona che del documento ha fatto uso. La giurisprudenza di questo Supremo Collegio ha infatti insegnato che l'oggetto cui tendesi col procedimento di falso in via civile non è già di stabilire la prova di un reato, bensì di eliminare dagli atti un documento che sia stato prodotto in appoggio di un diritto che si reclaims o di una liberazione che si allega.

Il procedimento penale, che invece è rivolto contro la persona, ha un svolgimento del tutto autonomo dal giudizio civile, che rimane semplicemente sospeso in attesa della definizione del procedimento penale.

Nella fattispecie il giudizio incidentale di falso doveva riprendere regolarmente il suo corso, perchè, come ha giustamente

mente rilevato la Corte di Genova, la sentenza del Giudice Istruttore di Sanremo non può fare stato a termine dell'art. 28 del Cod. di Proc. Penale.

La dizione di questo articolo è talmente chiara e precisa che vano si ravvisa ogni tentativo di artificiosa interpretazione: *solo le sentenze penali irrevocabili di proscioglimento pronunciate in seguito a giudizio ed i decreti penali divenuti esecutivi hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio civile.* Quindi le sentenze pronunciate in istruttoria dal Giudice Istruttore non possono fare stato nel giudizio civile, e ciò per la semplice ragione che *queste sentenze non sono irrevocabili.* Basta richiamare in proposito alla memoria l'art. 402 del Cod. di Proc. Pen., per averne definitiva conferma: dispone infatti tale articolo che le istruttorie, anche se chiuse con sentenze di proscioglimento, possono sempre essere riaperte. Pertanto è di tutta evidenza che un giudizio civile non possa definirsi in base ad una sentenza penale che non abbia il carattere della irrevocabilità, ma che anzi possa essere soggetta a riforma.

Anche sotto altro riflesso il mezzo di ricorso appare del tutto infondato.

Il Giudice Istruttore di Sanremo ha assolto i Sigg.ri Barbero e Pozzi « perchè il fatto loro ascritto non costituisce reato ».

Ora, anche a prescindere dalla circostanza di per sè assorbente che si tratta di una sentenza pronunciata dal Giudice Istruttore, ha insegnato questo Supremo Collegio, anche in recenti sentenze, (Sentenza 8 maggio 1939, Soc. Sartoria Prandoni c. Andolina; sentenza 28 giugno 1939, Picciolo c. Fugaz-

zotto; *Rep. Foro Italiano*, 1939, pag. 752, N. 62, 63) che la formula con la quale i ricorrenti sono stati assolti non potrebbe mai ostacolare il normale svolgimento del giudizio civile. Sol tanto la esclusione o la dichiarazione di inesistenza del fatto materiale è preclusiva in modo assoluto per il riesame del fatto stesso in sede civile per trarne conseguenze civili.

SUL SECONDO MEZZO

I ricorrenti asseriscono che la Corte di Appello nella sentenza impugnata hanno:

1) eseguito un confronto fra la scrittura 21 giugno 1935, impugnata di falso, e la fotografia prodotta in giudizio di una precedente scrittura in data 10 maggio 1935;

2) eseguito il predetto confronto sopra una sola clausola della scrittura impugnata di falso e non su tutta la scrittura e su tutti i dati processuali.

Esaminiamo la consistenza effettiva delle due censure.

Con la prima i ricorrenti mirano a rilevare che la Corte ha basato il suo confronto sopra « una riproduzione fotografica di un atto non registrato e non verificabile nel suo originale », e quindi ha proceduto irritualmente.

Il rilievo non ha fondamento. La Corte di merito non ha proceduto ad un semplice confronto fra la scrittura 21 giugno 1935 e una fotografia della scrittura 10 maggio 1935. Ciò è nella supposizione dei ricorrenti, ma non è nella sentenza impugnata, la quale dice ben altro e ben diversamente.

La sentenza dice che « è pacifico in causa e lo ammisero le parti nelle deduzioni di prova per testi hinc-inde proposte » che ci fu una convenzione precedente quella investita da accusa di falso; e che « è del pari pacifico » che in quella precedente scrittura si erano stabiliti patti diversi da quelli che si leggono nella scrittura 21 giugno 1935. Dunque il rilievo della « fotografia » non ha valore alcuno, giacchè la Corte d'Appello di Genova non ha basato il suo giudizio sulla fotografia della convenzione 10 maggio 1935, ma sulle concordi ammissioni delle parti; e non ha affatto attribuito un valore decisivo alla fotografia, ma sibbene a tutte le risultanze pacificamente ammesse dalle parti in causa, limitando il suo ufficio — com'era nella impostazione del giudizio — all'indagine di falso civile della scrittura 21 giugno 1935, senza entrare in alcun apprezzamento circa la precedente convenzione 10 maggio, che formerà oggetto di un successivo giudizio di merito.

Distrutta così la prima censura, esaminiamo la seconda.

I ricorrenti si dolgono perchè la Corte non ha proceduto all'interpretazione delle due convenzioni — quella del 10 maggio e quella del 21 giugno 1935 — e non ha esteso tale interpretazione (citiamo testualmente) « a tutta la scrittura e a tutti i dati processuali, limitandosi semplicemente ad una clausola della scrittura presa isolatamente ». E, insistendo nella doglianza, i ricorrenti affermano che l'interpretazione doveva farsi seguendo i precetti di legge relativi all'interpretazione dei contratti (art. 1131 e 1136 Cod. Civ.).

Ristabiliamo, per gli avversari certamente immemori, il profilo della causa. La Corte di Appello era chiamata a giudi-

care, in sede di giudizio incidentale di falso, se un documento prodotto era o non era falso. Perciò se la Corte si fosse posta a interpretare le clausole dei due contratti ed a indagare la comune volontà delle parti, ricorrendo a tal uopo a tutti i dati processuali, avrebbe esorbitato dal suo preciso compito e avrebbe invaso il campo del giudizio principale di merito.

Il giudizio incidentale è autonomo rispetto a quello principale, ed in esso il giudice deve decidere intorno alla autenticità o meno del documento impugnato, senza poter portare il suo esame, ai fini della decisione, su argomenti che appartengono alla controversia oggetto del giudizio principale. Ed appartiene appunto al merito l'accertamento di quella che sia stata la volontà delle parti contraenti quando fu stipulato il contratto di compra-vendita della farmacia, la interpretazione delle singole clausole contrattuali, l'indagine sulle circostanze in cui si svolse il contratto stesso.

Non si vuole con ciò negare che oltre l'autenticità del documento il giudice deve, nel giudizio incidentale, accertare se esiste un interesse in chi propone la querela di falso, inteso questo interesse nel nesso, nella influenza che il documento impugnato può avere nel merito della causa; ma tale accertamento non deve invadere la sfera riservata del giudizio principale così come vorrebbero i ricorrenti.

Nella fattispecie la Corte di Genova, acclarato che la scrittura 21 giugno 1935 non è la vera scrittura di compra-vendita della Farmacia Internazionale di Sanremo, acclarato che detta scrittura 21 giugno è diversa dalla vera scrittura di compra-vendita, ha concluso — e non poteva non concludere — che i

Sigg.ri Bilancioni hanno diritto di vedere eliminata la scrittura falsa e di sentire decidere la causa in ordine alla compra-vendita della Farmacia in base al vero ed autentico contratto concluso dalle parti il 10 maggio 1935.

E' pacifico che la scrittura prodotta *ex adverso* non contiene, fra l'altro, tutte le clausole del contratto; e basterebbe questo solo rilievo per capire quale inammissibile limitazione patirebbe la difesa Bilancioni nella causa di merito. Volere scendere poi all'esame ed alla valutazione intrinseca di queste clausole, in sede di incidente, significa semplicemente disconoscere e violare i precisi termini che la legge ha segnato fra giudizio incidentale e giudizio di merito con gli art. 301, 304 e 305 del Cod. Proc. Civ..

Si lamenta *ex adverso* che la Corte di Genova « non ha dato alcuna motivazione » del procedimento da essa seguito nella valutazione delle due scritture, mentre avrebbe dimostrato « assoluta incertezza di criteri logici e giuridici ». Ma abbiamo già dimostrato che la Corte di Genova, delimitando esattamente la sfera di azione del giudizio incidentale, aveva già motivato adeguatamente, mentre non era affatto tenuta alla sistematica e dettagliata comparazione delle due scritture, pretesa dai ricorrenti, bastando, agli effetti della decisione dell'incidente, l'accertamento della falsità della scrittura 21 giugno 1935 e della diversità fra questa ed il vero contratto.

SUL TERZO MEZZO

Gran parte di quello che abbiamo scritto per confutare il secondo mezzo serve anche per la confutazione del terzo mezzo in quanto i due motivi di ricorso interferiscono fra loro per sfociare in una unica doglianza: il preteso errato apprezzamento della Corte di Genova sulle due scritture. E qui vogliamo ricordare che questo apprezzamento, fondato sulla valutazione fatta dai giudici dei fatti e dei documenti di causa, è, per costante insegnamento di cotesto Supremo Collegio, insindacabile in Cassazione.

Senonchè le pretese dei ricorrenti aumentano ancora in questo terzo mezzo del loro ricorso. Non solo la Corte di merito avrebbe dovuto procedere ad una minuta comparazione delle due scritture, non solo avrebbe dovuto esaminare se le lacune della scrittura falsa venivano colmate dalle ammissioni e dalle prove proposte nel giudizio di merito dalle parti, ma, a loro avviso, essa avrebbe anche dovuto « ... ricercare la rispondenza tra la scrittura 21 giugno 1935 e l'autorizzazione ai Barbero e Pozzi a riempire gli spazi in bianco del foglio firmato ». Qui i ricorrenti, dopo avere confuso fra giudizio incidentale e giudizio di merito, confondono anche fra giudizio di appello e giudizio di cassazione!

A distruggere questa pretesa dei ricorrenti basta ricordare che il foglio in bianco fu dai Bilancioni rilasciato esclusivamente perchè servisse a scopi fiscali e in eventualità ben de-

terminata, talchè l'autorizzazione a riempire gli spazi in bianco era connessa al fine e al momento espressamente concordati. E' di tutta evidenza che i Bilancioni non potevano autorizzare la completazione del foglio in bianco perchè esso servisse contro di loro, e quindi la autorizzazione che la Corte di Cassazione — sostituendosi in tale materia alla Corte di merito — dovrebbe prendere in esame, non ha alcun valore per eliminare, o anche solo attenuare, il falso civile che si è concretato con la presentazione in giudizio di una scrittura che è fittizia e non vera.

I ricorrenti muovano una censura alla motivazione della sentenza che riguarda l'interesse dei Sigg.ri Bilancioni a vedere decisa la causa in base al vero contratto; e concretano questa loro censura affermando che la dimostrazione fornita dalla sentenza impugnata non è nè convincente nè decisiva.

Richiamiamo brevemente i fatti: I Sigg.ri Bilancioni vendono il 10 maggio 1935 la Farmacia Internazionale di Sanremo ai Sigg.ri Barbero e Pozzi in blocco per il prezzo di L. 350.000, di cui L. 200.000 sono versate alla firma del contratto e L. 150.000 vanno versate entro il 31 maggio 1935. La vendita è comprensiva del diritto ventennale di esercizio, dei mobili, attrezzi, profumerie, prodotti e specialità medicinali, nulla escluso ed eccettuato « così come dagli acquirenti veduto ed accettato ». Il contratto è consacrato in regolare scrittura dalle parti sottoscritte.

Il 12 maggio i Sigg.ri Bilancioni sono richiesti dagli acquirenti di una firma in una carta da bollo che avrebbe dovuto servire unicamente per l'eventuale redazione di un contratto

da registrare, nella ipotesi che la Farmacia fosse stata alienata a terza persona o ceduta ad uno solo degli acquirenti.

I Sigg.ri Barbero e Pozzi entrano regolarmente in possesso della farmacia e delle merci in essa contenute, ma sorge fra venditori ed acquirenti questione in ordine all'amichevole controllo previsto per la merce di cui i Bilancioni avevano garantito l'esistenza per una cifra non inferiore alle L. 150.000. Nella causa che ne segue i Sigg.ri Barbero e Pozzi producono in giudizio, non già il contratto, ma una fittizia scrittura stesa sul foglio firmato in bianco, e dalla quale risulterebbe una compravendita della farmacia per L. 200.000 esclusa la merce da liquidarsi a parte, garantendo i venditori l'esistenza delle dotazioni come voluto dalla farmacopea ufficiale.

La differenza fra le due scritture, a parte la data ed a parte che una è la scrittura autentica mentre l'altra è una scrittura fittizia, è evidente. Da un lato si ha una vendita in blocco per L. 350.000, dall'altro la vendita della sola farmacia per L. 200.000 con la liquidazione a parte della merce; nè è precisato in che consista questa liquidazione. Da un lato c'è un pagamento in due rate ben distinte, 11 e 31 maggio, dall'altro si parla di sole L. 200.000 e non si dice altro. Da un lato c'è una garanzia di esistenza di un dato quantitativo di merce, dall'altro c'è la garanzia della esistenza delle dotazioni come voluto dalla farmacopea ufficiale.

E' chiaro che i Sigg.ri Bilancioni, se la causa si deve discutere e decidere in base al contratto falso, non possono opporre il prezzo globale di vendita, il termine per il pagamento delle L. 150.000, l'amichevole controllo che doveva evidentemente

essere fatto prima che gli acquirenti iniziassero la vendita della merce e tutte le clausole contrattuali che non figurano nella scrittura fittizia; mentre si trovano oberati di una garanzia di esistenza di una dotazione come voluto dalla farmacopea ufficiale, garanzia da essi mai data.

Quale è il valore intrinseco e giuridico di queste clausole? Solo in sede di giudizio di merito sarà valutato: in sede di incidente basta accertare la falsità della scrittura ed il fatto che la scrittura falsa non contiene le clausole contrattuali stipulate dalle parti nella compra-vendita.

Scrive il MORTARA che « la esistenza di un documento falso costituisce per sè uno stato di violazione del diritto di colui a danno del quale può essere usato, onde emergono sufficienti gli estremi dell'interesse ad agire secondo le nozioni stabilite su questo tema dalla dottrina e dalla legge ». E' in altre parole il danno potenziale che, secondo la impugnata sentenza, i Bilancioni potrebbero risentire per la avvenuta esibizione in giudizio della scrittura 21 giugno 1935, danno potenziale che giustifica il loro interesse a proporre la querela di falso.

I ricorrenti si affannano a ripetere che nessun vantaggio si erano ripromessi nell'esibire la falsa scrittura e che nessun documento può derivare ai Bilancioni. Non sappiamo se sia proprio esatto che i Sigg.ri Barbaro e Pozzi non si erano ripromessi alcun vantaggio; certo si è che è del tutto intempestivo affermare che le lacune e le diversità accertate nella scrittura 21 giugno 1935 non possono danneggiare i Bilancioni. Solo il giudice di merito dovrà esaminare le clausole contrattuali della compra-vendita della Farmacia Internazionale e quin-

di stabilirne la consistenza giuridica, ma perchè il giudice di merito ciò possa fare è necessario che dette clausole gli siano sottoposte nella loro integrità e verità.

Bene in proposito dice la impugnata sentenza: « Non può disconoscersi pertanto il diritto dei Bilancioni ad ottenere che il documento impugnato di falso, e la di cui falsità è per quanto sopra accertata, sia eliminato dal giudizio di merito contro di loro promosso, dal Barbero e dal Pozzi, giudizio quello che dovrà essere deciso in base a prove ben diverse dalla prodotta scrittura 21 giugno 1935 ».

Da quanto brevemente si è detto risulta che la Corte di Genova non ha affatto disconosciuto il principio della « utilità » nella procedura incidentale di falso, ma ha invece esattamente percepito e definito quale sia in detta procedura l'interesse che legittima la proposizione della querela di falso civile.

L'estrema e rinnovata censura circa il preteso raffronto fra la scrittura 21 giugno e la fotografia di quella 10 maggio 1935 non ha consistenza. Abbiamo già dimostrato che la censura è infondata.

Chiediamo pertanto il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge.

Roma, 4 novembre 1940-XIX.

Avv. IVANOE BONOMI

Avv. GIACOMO CASONI



Roma, li

11-12

1910 - Anno

12

CORTE DI CASSAZIONE
DEL REGNO

CANCELLERIA

AFFARI CIVILI

Avviso

di pubblicazione di sentenza
nella causa

Parluro
Dagge

Parlancini
amatori

In esecuzione delle disposizioni regolamentari Vi
partecipo che questa Corte, con sentenza pubblicata oggi,
ha

L. 153,60

3044

Vi invito ad effettuare, entro venti giorni da oggi,
il pagamento della tassa di registro e di quella speciale
di bollo, direttamente all' Ufficio del Registro atti Giudi-
ziari di Roma, e di curare, dopo aver adempiuto a tale
formalità, il ritiro dalla Cancelleria degli atti di causa e
la liquidazione del deposito della carta bollata per la
redazione della sentenza.

Ill.mo

Sig. Avv.

Fornaceo
Gaudes

IL CANCELLIERE

(Rognano)
Ecc. Franco Panonni
(Cecani) Panonni

Stefano

S. E. Brown

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA
Via Emilia, 16 - Telef. 46
IMOLA

18 Dicembre 1940

Eccellenza,

Le sarò molto grato se vorrà darmi notizia dell'esito della causa Pozzi & Barbero - Bilancioni; mi riferisco all'esito ufficiale, che spero confermi le notizie ufficiose avute subito dopo la discussione del ricorso. Penso che la sentenza sarà già stata pubblicata e perciò vorrei anche pregarla di far provvedere alla registrazione.

Spero di potere fare una scappata a Roma il 27 corr.te e, se la sentenza fosse già stata registrata, potrei ritirare i fascicoli e prelevare la copia in bollo.

È nostra intenzione di tentare ancora di transigere la causa, ma, prima di abordare gli avversari, vorremmo essere ben certi dell'esito.

Colgo la occasione per presentarle i migliori auguri per il Natale e per il nuovo anno.

Con i più distinti ossequi

dev. mo
Giacomo Casoni

Egregio. Avv. Casari, Roma, 23 dicembre 1930

La sentenza
nella causa Barbaro contro Bilaminoni
è stata pubblicata l'11 corrente.
Ho trovato l'avviso della Corte qui
al mio ritorno da una breve
corsa nel mantovano. Nell'avviso
~~La sentenza rigetta il ricorso~~
si notifica che è stato rigettato il ricorso.

Proverò a registrare la
sentenza, se non l'hanno
già fatto gli avversari ricorrenti
in modo che il 27, quando
ella sarà qui, possa ritirare
i fascicoli e ordinare la copia
in bollo. Per ritirare quest'
occorrono alcuni giorni. Ma ^{ultima}
proverò certo io a spedirgliela.
Molti e cordiali auguri per Natale
e per l'anno nuovo. Cordialmente

Roma, 7 gen. 1941

Egregio Avv. Casari,

Poiché Ella mi ha invitato a inviargli la mia percella per la resistenza dei sigg. Bilancioni al ricorso del sigg. Barbero, le invio la mia nota.

Ella, con suo comodo, la trasmetterà ai clienti.

A parte le ~~note~~ ^{restituisco} alcune carte che ~~che~~ ~~se~~ sono rimaste nel mio fascicolo relativo alla causa Bilancioni-Barbero.

Cordiali saluti.

Avv. Giacomo Casari

Via Emilia, 16 -

(prov. Bologna)

Imola

Peristenza al ricorso di Barbero e Poggi
davanti la Corte di Cassazione

Prestazioni professionali ai sigg. Bilancioni
e Amatori

Spese

Per autenticazione delle firme della delega	£ 18
Diritti di chiamata	15
Deposito della costituzione dei resistenti (Marche e diritti fieri)	48
Stampa della memoria, con due copie ^{su cartaceo} in bollo da £ 18 -	320
Loggia	15
Agli usciere per notifica dell'editto	25
Registrazione della sentenza	153,60
Postali e varie	6
	<hr/> 600.60

Competenze e onorari

Per il domicilio del resistente e ^{particolari relativi}	250
Collaborazione con l'avv. Casoli nella stesura della memoria	1000
Discussione orale davanti la Cassazione	1000
	<hr/> 2250

Passivato
Per spese £ 600
Per competenze e accessori 2250

2850

Ricevuto il 31 gennaio 1960 £ 1000

Ricevuto il 12 novembre 1960 £ 1000

Totale £ 2000

Restano pertanto £ 850.

Roma, 7 gennaio 1960

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA
Via Emilia, 16 - Telej. 46
IMOLA

9 Gennaio 1940

Eccellenza,

La vorrei pregare di vedere se per caso è rimasta nel Suo Studio la sentenza della Corte di Appello di Genova nella causa Barbero-Pozzi-Bilancioni.

Io non riesco a trovarla; la sentenza era staccata e non ricordo di averla presa quando ritirai i quattro fascicoli di 1° e 2° grado al Suo Studio.

Stiamo trattando per la transazione; ma devo tuttavia preparare il fascicolo per essere pronto a spedire eventualmente la causa di appello nel giudizio di merito avanti la Corte di Genova.

Sono sempre in attesa della Sua parcella che vorrà cortesemente inviarmi *A. L. L.*

Con i più deferenti ossequi

*Perino
Pezzanferri*

15 Gennaio 1940

Eccellenza,

Bilancioni-Barbero & Possi ho ricevuto la sentenza che
Le avevo richiesto e La ringrazio; stiamo trattando per arrivare ad
una transazione, ma troviamo terreno poco favorevole.

Se si dovrà continuare il giudizio mi sembra che la sentenza
della Cassazione abbia virtualmente posto nel nulla le sentenze del
Tribunale di Sanremo sì che la Corte di Genova dovrebbe accogliere i
nostri appelli.....ma dopo? Dovremmo ricominciare noi registrando il
vero contratto di compra vendita della farmacia e chiedendo il pagame
mento delle L.150.000; ma io ho poca fiducia sul buon esito di una
tale causa, ed è per questo che insisto per varare una anche mediocre
transazione.

Le escludo assegno bancario di L.850 a saldo della Sua
parcella e Le porgo, anche a nome del cliente, i più vivi ringrazia-
menti per la Sua preziosa collaborazione nella causa.

La mia attività professionale si va sempre più riducendo,
perchè mi posso appena occupare degli affari in corso; avrò forse da
chiedere ancora la Sua collaborazione in una causa che dovrebbe essere
trattata in Cassazione.

La prego di gradire i miei più distinti ossequi

*Servito
Giacomo Casoni*

Roma, 17 gennaio 1941

Caro avv. Casari,

Le do atto d'aver
ricevuto l'assegno di $\text{L. } 850$
~~addebitato~~ a completo saldo
nella causa Belamioni - Barbaro e Pozzi.
della mia parcella. La ringrazio
della premura con cui ha
provveduto alla liquidazione. Se
desidera che una ricevuta
regolare in bollo mi avverta.

Prendo io pure che converga
~~ad~~ transare la causa. Il proseguo
della lite è pieno di rischi
che ^{conviene} ~~conviene~~ evitare.

Se si vuol giovare ancora della
mia collaborazione - come mi
ha scritto nella sua lettera -
io sarò lieto e onorato di lavora-
re con lei.

Accolga i miei saluti più cordiali.